REGOLAMENTO (CEE) N. 210/77 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 2054/76 relativo alla vendita, ai fini dell'esportazione verso i paesi terzi, di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2054/76 della Commissione, del 19 agosto 1976, relativo alla vendita, ai fini dell'esportazione verso i paesi terzi, di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'alimentazione degli animali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2808/76 (4), prevede la vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico ad un prezzo uguale al prezzo d'acquisto applicato dall'organismo d'intervento, diminuito di 11 unità di conto per 100 chilogrammi, e dispone che la presa in consegna da parte dell'acquirente sia effettuata anteriormente al 1° febbraio 1977 ;

considerando che, per tener conto dell'attuale situazione del mercato mondiale, è necessario aumentare il prezzo di vendita sopra menzionato ; che, per poter tener conto di eventuali variazioni di prezzo nel commercio internazionale, è opportuno disporre che il latte scremato in polvere acquistato al nuovo prezzo venga preso in consegna anteriormente al 1° marzo 1977 ;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2054/76 prevede, alla conclusione del contratto di vendita del latte scremato in polvere in causa, l'obbligo di fissare in anticipo la restituzione ; che la durata di validità dei titoli di esportazione per tale prodotto è stata fissata con regolamento (CEE) n. 2044/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2053/76 (6) ; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento, la durata di validità del titolo di esportazione per il latte scremato in polvere di cui all'allegato II, lettera b), si estende fino alla scadenza del nono mese successivo a quello di rilascio del titolo ; che le esportazioni di cui al regolamento (CEE) n. 2054/76 rientrano negli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito del GATT e devono di conseguenza essere effettuate entro il 10 novembre 1977 ; che occorre pertanto limitare a tale data la validità dei titoli di esportazione rilasciati a norma del regolamento (CEE) n. 2054/76 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2054/76 è modificato come segue :

1. Nell'articolo 3, paragrafo 1, l'importo di « 11 unità di conto per 100 chilogrammi » è sostituito dall'importo di « 9 unità di conto per 100 chilogrammi ».

2. L'articolo 3, paragrafo 3, è completato dal comma seguente :

   « La durata di validità del titolo di esportazione menzionato in detto articolo è limitata, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2044/75, al 10 novembre 1977 ».

3. Nell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, la data del « 1° febbraio 1977 » è sostituita da quella del « 1° marzo 1977 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1977.

Esso non concerne le quantità di latte scremato in polvere oggetto di contratti d'acquisto conclusi con l'organismo d'intervento prima di tale data.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 228 del 20. 8. 1976, pag. 17.
(4) GU n. L 323 del 22. 11. 1976, pag. 27.
(5) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 15.
(6) GU n. L 228 del 20. 8. 1976, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH